

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "I VIANDANTI DI MONTEVERGINE" ACLI A.P.S.

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

- 1.1 In conformità agli articoli 9, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione italiana e del Codice del terzo Settore (d. Lgs. 11/7/2017) è costituita l'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale, artistica, culturale, Educativa e ricreativa "I VIANDANTI DI MONTEVERGINE" ACLI A.P.S., con sede in Ospedaletto d'Alpinolo (Av), Via San Sebastiano, 6;
- 1.2 Il trasferimento della sede può essere disposto dal Consiglio di Presidenza, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione è tenuta tempestivamente a comunicare l'eventuale trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta;
- 1.3 L'Associazione, costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, come Ente del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro; pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
- 1.4 L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno e a principi di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- 1.5 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità programmatica ed amministrativa, aderisce alle ACLI ed eventualmente ad altre Associazioni specifiche da esse promosse, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e di cui condivide pienamente ed espressamente ne accetta gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli e delle strutture di base affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dal Codice del Terzo Settore;
- 1.6 Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- 1.7 L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

Art. 2 - FINALITA' (OGGETTO)

- 2.1 L'Associazione, in coerenza con il Messaggio Evangelico e l'impegno educativo e sociale delle ACLI, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali e sportive-ricreative nei confronti degli associati e di terzi per il perseguimento del bene comune. In particolare, sono scopi principali dell'Associazione permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci che dell'intera comunità, attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e della ricreazione quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali, la promozione e sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui;
- 2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche e di spettacolo, sportive, ricreative, assistenziali e formative, anche a livello nazionale ed internazionale;
- 2.3 Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, di aggregazione delle persone e di coesione sociale, di supporto ed apertura alle comunità, ai nuclei sociali e familiari, di condivisione di esperienze anche nelle forme del mutuo aiuto, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, assistenziale, civile, etico e spirituale, o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressione di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale di ingiustizia, discriminazione e rifiuto dell'altro, di emarginazione, di solitudine forzata e marginalità sociale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

Art. 3 - ATTIVITA'

- 3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- 3.2 In particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative opportune e necessarie con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate;
- 3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017;
 - a) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, della tradizione e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
 - c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
 - f) Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g) Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo Settore;
 - h) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, Lettera c) della L. 6 giugno 2016, n. 106;

- i) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi;
 - l) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - m) Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
 - n) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - o) Promozione della cultura della Legalità, della Pace tra i popoli, della Nonviolenza e della Difesa non armata;
 - p) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche del tempo di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'art. 2, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
 - q) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 3.4 L'Associazione potrà inoltre, ai sensi e agli effetti dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali, che saranno rimesse alla individuazione ed attuazione della Presidenza. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e nei limiti stabiliti dalla normativa, l'Associazione potrà quindi svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le attività contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie, nonché attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto 117/2017.

Art. 4 - I SOCI

- 4.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona;
- 4.2 E' esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie;
- 4.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
- 4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali;
- 4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile;
- 4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 I soci hanno il diritto a:

- a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, se maggiorenni.

5.2 I soci sono tenuti a:

- a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;
- b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

5.3 E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle Acli purché in possesso di regolare tessera dell'Associazione;

5.4 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integrazioni.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o alla Presidenza, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle;

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno;

6.3 All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato che abbia presentato istanza assume la qualifica di socio: l'iscrizione dovrà essere ratificata dalla Presidenza alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato all'aspirante socio e annotato nel libro soci, in caso di esito negativo la delibera conterrà le motivazioni che saranno comunicate al socio, insieme alla restituzione della quota associativa. La delibera di diniego produce effetti immediati di decadenza dalla qualifica di socio. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla qualità di socio fino alla data della mancata ratifica. In caso di diniego l'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci;

6.4 L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa o di un bollino (opzione) equivalente applicabile su ognuna delle tessere emessa dalle Acli o dalle sue Associazioni Specifiche;

6.5 I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 7 - ESCLUSIONE DEI SOCI

7.1 La qualifica di socio si perde:

- a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
 - b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);
 - c) Per recesso e/o dimissioni;
 - d) Per scioglimento dell'Associazione;
 - e) Per causa di morte.
- 7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 7.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dalla Presidenza nei confronti del socio che:
- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Acli;
 - b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;
 - c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 7.4 Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- 7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni;
- 7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- 7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dalla Presidenza a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci;
- 7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Art. 8 – DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE E PROCESSI VERBALI

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni; l'uguaglianza di diritti di tutti i soci maggiorenni. Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci mediante forme di pubblicità stabilite dalla Presidenza. I verbali devono essere conservati, custoditi e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta e devono essere sottoposti per l'approvazione non oltre la seduta successiva. Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata indirizzata all'Organismo di riferimento. In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto nel prosieguo definito dal presente statuto. Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 9 – ORGANISMI SOCIALI

Sono organismi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione,
- la Presidenza,
- il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'ente,
- l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017,
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 d.lgs. 117/2017.

Art. 10 – DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata. La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e si riunisce almeno una volta all'anno. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe. Possono partecipare senza diritto di voto gli esercenti la patria potestà dei minori di diciotto anni. La loro presenza/assenza non incide sul quorum costitutivo;
- 11.2 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio;
- 11.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti;
- 11.4 L'Assemblea dei Soci:
 - a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;

- b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio o, ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale. In caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli organi;
- c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziative, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;
- d) Approva il costo delle quote associative;
- e) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) Elegge ogni quattro anni la Presidenza alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali;
- g) Propone le modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
- h) Indirizza l'azione della Presidenza e ne verifica l'operato;
- i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;
- k) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
- m) E' regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 1 ora dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
- n) E' convocata dalla Presidenza in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando la Presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;
- o) Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;
- p) E' presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente;
- q) Svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dalle disposizioni di legge.

11.5 L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

- a) Stabilisce il numero dei componenti la Presidenza, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 11 elementi;
 - b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Non sono ammesse deleghe;
 - c) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni la Presidenza per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;
 - d) La prima riunione della Presidenza è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 12 – LA PRESIDENZA

12.1 La Presidenza:

- a) E' l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione "I VIANDANTI DI MONTEVERGINE" ACLI A.P.S. ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche;
- b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario, che ricopre anche l'incarico di tesoriere. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;
- c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;
- d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina Direttori Artistici, coordinatori e quant'altro ritenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi;
- e) Dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti, l'intera Presidenza decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.
- f) E' convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in entrambi i casi la Presidenza deve essere convocata non oltre 15 giorni dalla data di richiesta.

12.2 Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dall'incarico;

12.3 Le sedute della Presidenza sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

12.4 La Presidenza:

- a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il progetto di bilancio, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dalla Presidenza nel rispetto della Legge e valutate le linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. La Presidenza può adottare strumenti di governance e rendicontazione ulteriore che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione

- dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;
 - d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;
 - e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - f) Delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
 - h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - i) Svolge ogni attività gestionale non espressamente demandata, in forza di legge o del presente Statuto, all'Assemblea o ad altro Organismo statutario.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

13.1 Il Presidente:

- a) E' il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;
- b) Convoca e presiede la Presidenza curando l'attuazione delle delibere;
- c) Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;

13.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e, in caso d'inerzia, dalla Presidenza provinciale ACLI Arte e Spettacolo con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

13.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza della nuova Presidenza alla prima riunione utile.

Art. 14 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

14.1 L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017. Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione;

14.2 I componenti degli organi, e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente;

14.3 L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;

14.4 Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dalla Presidenza ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Art. 15 – RAPPRESENTANZA E POTERI

15.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi;

15.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri;

15.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale anche in giudizio;

15.4 La Presidenza può nominare un altro componente per operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, in affiancamento al Presidente; in tal caso, previa delibera della Presidenza, può essere prevista la doppia firma sui conti correnti;

15.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale;

15.7 L'Associazione risponde direttamente per le obbligazioni assunte e non impegna in tale campo le altre strutture di base ed i livelli superiori delle Reti associative di cui fa parte ed è affiliata.

Art. 16 – MODIFICHE STATUTARIE

16.1 Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria; essa sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea sarà regolarmente costituita alla presenza di almeno un terzo dei soci;

16.2 Per le variazioni consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi imposti da Leggi dello Stato e in generale dalle Istituzioni è competente il Consiglio Nazionale delle ACLI cui aderisce l'Associazione "I VIANDANTI DI MONTEVERGINE" ACLI A.P.S.; pertanto per la deliberazione delle modifiche è sufficiente, anche in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la decisione dell'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i 3/4 del corpo sociale;

17.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, come previsto all'art.10 del presente Statuto, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 18 – RISORSE ECONOMICHE

- 18.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a. quote e contributi degli associati nella misura decisa annualmente;
 - b. eredità, donazioni e contributi legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale svolte in via secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento della missione istituzionale;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fund raising;
 - i. partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito, ove compatibili con la natura e le attività dell'associazione;
 - j. entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
 - k. altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.
- 18.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti e agli impieghi di risorse utilizzate nelle attività sociali;
- 18.3 I beni patrimoniali dell'Associazione di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base e delle strutture provinciali devono essere inventariati con obbligo di trasmissione alla Presidenza Provinciale;
- 18.4 E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 19.1 L'anno sociale ha inizio e termina secondo le disposizioni del Consiglio Nazionale delle Acli;
- 19.2 L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre;
- 19.3 Il bilancio di esercizio o il rendiconto gestionale di cassa, e - nei casi previsti dalla legge - il bilancio sociale, viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci;
- 19.4 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi;
- 19.5 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

- Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.
- Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 21 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

- La Presidenza assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, della Presidenza e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

- Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI, da considerare a tutti gli effetti di legge quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, al Codice Civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative -anche di carattere regionale- e regolamentari in materia.

Gerardo Sericolo
Rita Picavelli
Giuseppe Mure Alun
De Stefano Giuseppe
Umberto Guerra
Elon Ballo
Federico

Docef Mancina Vot
Giuseppe
Peste Maria Ricciardi
Teodoro Romano
Maria Rosa Di Gior
Stefano
Giuseppe
Ilaria
Salvo
Luigi

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

CONTRATTO
Entrate

00001472 00010835 W1E7EDD1
00023824 25/05/2022 09:26:28
4578-00088 D814C8C507A90AB7
IDENTIFICATIVO : 01201996734529

0 1 20 199673 452 9

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

CONTRATTO
Entrate

00001472 00010835 W1E7EDD1
00023825 25/05/2022 09:26:33
4578-00088 78A5AE9A41960055
IDENTIFICATIVO : 01201996734518

0 1 20 199673 451 8

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

CONTRATTO
Entrate

00001472 00010835 W1E7EDD1
00023827 25/05/2022 09:26:42
4578-00088 F05218F796A5508
IDENTIFICATIVO : 01201996734495

0 1 20 199673 449 5

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

CONTRATTO
Entrate

00001472 00010835 W1E7EDD1
00023826 25/05/2022 09:26:38
4578-00088 793331C271C6876D
IDENTIFICATIVO : 01201996734507

0 1 20 199673 450 7